I PAPIRI GRECI

E LA

"STIPULATIO DUPLAE„

Nell'inverno del 1899-900 il Gayet, esplorando il suolo dell'antica città di Antinoe in Egitto, rinveniva tra molti papiri greci e copti [1]) due interessanti documenti giuridici racchiusi in una medesima tomba [2]), contenenti l'uno un contratto di vendita di un tale Aurelio Kollouthos dell'anno 454, l'altro il testamento dello stesso Kollouthos dell'anno 460 circa [3]). I due documenti, scritti in greco e mutilati in più luoghi, furono letti e integrati da Seymour de Ricci, il quale li ha secondo la propria lettura comunicati al Wessely e pubblicati insieme col frammento di un altro contratto, proveniente dalla stessa esplorazione, nel primo fascicolo degli *Studien zur Paläographie und Papyruskunde* edito recentemente dal Wessely [4]).

Lasciando ad altri la cura di illustrare e commentare il testamento, confrontandolo in particolar modo con quello già pubblicato

[1]) Degli oggetti trovati durante la esplorazione ed esposti poi al Museo Guimet, il Gayet ha dato conto in una monografia: *Notice relative aux objets recueillis à Antinoë pendant les fouilles exécutées en 1899-1900 et exposés au Musée Guimet, du 12 décembre 1900 au 12 janvier 1901,* Paris, 1900, in-16, pag. 20. Ne fu data notizia sommaria anche nel *Soleil* del 15 dicembre 1900. Cfr. SEYMOUR DE RICCI, *Bulletin papyrologique* in *Revue des études grecques,* XIV, 1901, pag. 189.

[2]) La circostanza di trovar riuniti i due atti non dev'esser fortuita. Probabilmente essi eran conservati così nell'archivio di famiglia. Fors' anche potrebbe pensarsi ad una tomba della famiglia di Kollouthos.

[3]) La data del 480 indicata nella edizione del de Ricci è stata così da lui stesso rettificata.

[4]) *Trois papyrus du Musée Guimet trouvés à Antinoë* nell'opera cit., pag. 6-8. — Sulla nuova collezione iniziata dal Wessely vedi il mio cenno bibliografico nella *Cultura,* XXI, 1902, pag. 83, e quello del VIERECK in *Berl. philol. Wochenschrift,* XXII, 1902, pag. 466.

dal Wessely nei *Wiener Studien* IX, 235, cui il DE RICCI fa accenno, credo di non far cosa discara ai romanisti richiamando la loro attenzione sulla vendita che Aurelio Kollouthos compieva pochi anni prima, e sulla speciale stipulazione relativa alla evizione che in essa è contenuta.

Delle condizioni in cui il papiro si trova ed è scritto nulla è dato sapere, non avendone l'editore accompagnato il testo con alcuna notizia. Il documento però, per buona ventura, è conservato quasi per intero, nonostante le lacune che si notano nel contesto e che si presentano più frequenti alla fine delle prime righe e si ripetono nelle ultime in principio e in fine di ciascuna linea. Esso reca scritto sul *verso*, a guisa di titolo, la indicazione dell'atto che vi si contiene:

ΠΡΑC// ΚΟΛ[ΛΟΥ]ΘΟΥ ΗΜΙCΟΥC ΜΕΡΟΥC
ΟΙΚΙΑC ΧΡ Ν̊Θ

Sul *recto* è l'atto di vendita, tutto d'una stessa mano, meno l'ultima riga e metà della penultima che son di seconda mano e contengono la sottoscrizione del venditore e la solita formula di approvazione dell'atto. A questa forse seguivano la sottoscrizione o la menzione dell'accettazione da parte della compratrice, quella del pubblico ufficiale che lo riceveva e dello scrivano che l'aveva steso, e l'indicazione dei testimoni.

Il nostro Kollouthos non pare fosse troppo amico delle lettere. A prescindere che la sua sottoscrizione - se a lui debbonsi attribuire le poche parole conservate nelle due ultime righe - presenta vari errori (il che è del resto un po' in tutto il documento), è lo stesso redattore dell'atto che di codesta imperizia c'informa, dicendo del venditore: βραδέως [ὑπο]γράφων [1]).

Chi sia precisamente l'estensore dell'atto, non è dato, a causa della lacuna nelle ultime linee, di stabilire. Certo è ch' esso non appartiene alla mano di Kollouthos, sebbene il venditore vi parli in prima persona: non è infrequente il caso negli stessi papiri di dichiarazioni contrat-

[1]) Dichiarazioni analoghe leggonsi anche in altri papiri. Vedasi ad esempio WILCKEN, *Ostraka*, II, pag. 201, n. 757: Ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Ἀργαῖας Ἀρχίου ἀξιωσεις διὰ τὸ βραδύτερον αὐτὸν γράφειν. (2ª mano) Δάμων εὐδοκῶ τοῖς προγεγρα(μμένοις); pag. 265, n. 1027: Ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ... διὰ τὸ βραδύτερα αὐτὸν γρά(φειν).

tuali emesse direttamente dalle parti e poste in bocca alle medesime, mentre è un terzo colui che le redige. Il che suole accadere anche oggidì. Più probabile è invece che redattore ne fosse l'ufficiale del catasto, il συναλλαγματογράφος, cui, come han messo in chiaro le più recenti ricerche [1]), erano attribuite funzioni notarili nelle stipulazioni implicanti passaggi e trasferimenti di diritti immobiliari, o altro ufficiale affine. Ad ammettere l'intervento dell'ufficiale catastale induce soprattutto la dichiarazione dell'alienante, che la vendita è stata iscritta in catasto (καταγεγραφηκέναι) [2]) e portata nell'archivio pubblico e quivi registrata (ἐπιφερομένην ἐν δημοσίῳ ἀρχίῳ τε γεγραμμένην).

Come funzionasse l'ufficio catastale in Egitto e quali fossero in genere le operazioni e le formalità da compiersi per dar vita efficace ad un negozio avente per obbietto un diritto immobiliare – il contratto del nostro Kollouthos è appunto la compravendita d'una casa – ha già altri largamente illustrato [3]) perchè debbasi qui ripetere il già detto. Ora, applicando i risultati di quelle ricerche, può con tutta certezza affermarsi che qui il venditore parli di iscrizione catastale: Kollouthos dichiara di avere iscritto in catasto a favore della compratrice Aurelia Tisoia la proprietà che le ha venduto. A dire il vero il καταγραφῆναι in questo significato trovasi normalmente unito ad altro termine denotante appunto l'ufficio del catasto: i papiri dicono καταγραφῆναι κατὰ δημόσιον [4]). Ma la forma assoluta adoperata nel nostro documento è di per se stessa chiara, ed ogni dubbio si dilegua se ad essa si ricolleghino le ultime parole dell'atto: ἐπιφερομένην ἐν δημοσίῳ ἀρχίῳ. Questa formula, che si riscontra frequentemente nei contratti [5]), indica che l'atto di vendita era stato presentato all'ufficio pubblico, all'ἀρχεῖον o γραφεῖον o ἀγορανομεῖον o μνημονεῖον, se è vero, come è stato ritenuto, che tutti codesti termini diversi non rappresentino in sostanza che un unico ed identico ufficio di registrazione.

Non è peraltro esclusa la ipotesi che qui possa trattarsi d'un atto compilato unicamente dalle parti, senza cioè l'intervento diretto

[1]) Cfr. MITTEIS, *Neue Rechtsurkunden aus Oxyrhynchos* in *Archiv für Papyrusforschung*, I, 1900, pag. 192.

[2]) Che così debba interpretarsi il καταγεγραφηκέναι dirò meglio più oltre.

[3]) Vedi MITTEIS, *Zur Berliner Papyruspublication:* II. *Verträge* in *Hermes*, XXX, 1895, pag. 592-612; *Neue Rechtsurkunden aus Oxyrhynchos* cit.

[4]) Vedi *B. G. U.* n. 50. Cfr. MITTEIS, *Hermes* XXX, 1895, pag. 595, 603.

[5]) Più d'un esempio ne ha raccolto il MITTEIS, op. cit. pag. 595, 596.

di alcuno di codesti ufficiali pubblici. I contratti potevano essere conchiusi o direttamente dinanzi al pubblico ufficiale esercitante le funzioni di notaio, o dalle parti privatamente senza intervento di quello, salvo a presentarsi l'atto o prima o poi all'archivio pubblico per tutti gli effetti e in particolar modo per quelli della imposta, che avrebbe dovuto riscuotersi dall'erario sul trasferimento. È anzi accertato che le indicazioni all'ufficio catastale solevansi fornir prima che lo stesso trasferimento accadesse, per modo che la iscrizione nel libro catastale era già avvenuta quando il contratto si perfezionava mercè la stipulazione[1]). In tal guisa andrebbe spiegato il tempo passato con cui Kollouthos si esprime (καταγεγραφηκέναι): nel vendere a Tisoia metà della casa egli dichiara di averne già intestato a lei la proprietà mediante la iscrizione in catasto a favor suo. Onde la duplice scrittura dipenderebbe dall' essersi il contesto dell' atto esteso da uno scrivano o da un notaio, non da un funzionario dell' ἀρχεῖον o della βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων.

Ma vediamo senz'altro l'atto nelle sue particolari convenzioni.

Io lo ristampo secondo la lettura datane dal de Ricci, con tutte le integrazioni da lui proposte e con le correzioni che egli stesso vi ha apportate dopo una nuova revisione del testo eseguita sull' originale[2]). Qualcuno dei supplementi non è forse fuori d' ogni discussione. La mancanza però d' un facsimile del documento originario non rende possibile neppure il tentativo di ulteriori modifiche a quelle integrazioni, che son del resto in massima felici. Ho aggiunto soltanto qua e là, per maggiore chiarezza, qualche segno d' interpunzione.

Al testo faccio seguire una versione letterale italiana.

[1]) Cfr. Mitteis, op. cit., pag. 602.

[2]) Debbo vive grazie all'egregio editore per la cortese comunicazione ch' egli ha voluto farmi del nuovo testo corretto sia di questo che degli altri due papiri di Antinoe. Col suo consenso pubblico più innanzi, in questo stesso *Bullettino*, la nuova edizione del testamento e dell'altro atto del 456.

✠ μετὰ τὴν ὑπατεία[ν] Φλλ'(αουίων) Βινκομαλλου καὶ 'Οπιλίωνος τῶ[ν λαμπροτάτ]ων
φαμενοθ ς (ἑβδόμης) ἰνδικτι(ονος) ἐν 'Αντινοουπόλει τῇ λαμπρο(τάτῃ)
Αὐρήλιος Κολλούθος Σερήνου μητρὸς Εὐθυμίας βραδέως [ὑπο]γράφων ἀπὸ 'Αντινοου –
πόλεως τῆς λαμπρο(τάτης) Αὐρηλίᾳ Τισοΐᾳ 'Ιωσ[ηφ]ιου [(7 lettere)
5 ἀπὸ τῆς αὐτῆς π]όλεως χαίρειν·
ὁμολογῶ κατὰ τήνδε τὴν ἁπλῆν ἔγγραφον ἀσ[φάλειαν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ ἅπαντα]
χρόν[ο]ν πεπρακέναι σοι καὶ καταγεγραφηκ[έναι ἀμετανοήτῳ προαιρέσει]
καὶ καλῇ πίστει τὸ ὑπάρχον μοι καὶ ἐλθὸν εἰς ἐ[μὲ ἀπὸ κληρονομίας· ἥμισυ μέρος οἰκίας]
σὺν φρέατι καὶ καταγαίῳ καὶ αὐλῇ καὶ χρηστηρί[οις πᾶσι πρὸς κοινωνίαν τῆς ἀδελφῆς μου]

Dopo il consolato dei clarissimi Flavii Vincomallo e Opilione
nel dì sesto di Phamenoth, settima indizione, in Antinoe la nobilissima,
Aurelio Kollouthos figlio di Sereno e di Eutimia qui con stento sottoscritto di Antinoe la nobilissima
ad Aurelia Tisoia figlia di Giuseppe ..... della medesima città, salute.
5 Dichiaro in conformità di questa semplice sicurtà scritta di averti venduto da ora e per ogni tempo,
e di aver iscritto in catasto, per deliberazione irrevocabile
e con buona fede quello che io possiedo e che mi pervenne per eredità, (cioè) la metà della casa
con una cisterna, un sotterraneo e un cortile e con tutti i comodi in comune con mia sorella

Ταμουνιας γαμετῆς οὔσης Βή[σατ]ος ἀπὸ τῆς αὐτῆς [πόλεως (12 lettere)]
ὧν γείτονες
10 καθώς ἐγὼ ὁ πωλῶν ἐπη[γόρ]ευσα νότου Ἄπα. [(11 lettere), βορρᾶ
δημοσία ῥ]ύμη, λιβὸς
ἔπαυλις κοινὴ μεταξὺ ἐμοῦ Κολλουθο[υ] καὶ τῶν συν[(11 lettere) Χαι-
ρήμ]μονος πρεσβυτέρ(ου),
ἀπηλιώτου Κολλουθου χρυσοχοου η οιοι εαν ωσει [1]) γείτονες πάντῃ
πάντοθεν. τιμῆς τῆς
πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ συναρεσάσης χρυσοῦ νομισματίων
δεσποτικῶν

Tamunia moglie di Besa della medesima città .....: confinanti sono,
10 secondo che io stesso alienante ho indicato, a mezzogiorno . .
....., a settentrione strada pubblica, ad occidente
il podere comune tra me Kollouthos e (gli eredi qui presenti?) [2])
di Cheremone il vecchio,
ad oriente (i vicini) dell'orefice Kollouthos, o quali che siano
⟨nell'avvenire⟩ i confinanti per ogni verso e da ogni parte.[3])
Il prezzo
si è reciprocamente concordato e convenuto in nove monete imperiali d'oro,

1) Seymour de Ricci propone di leggere: ἢ οἷ ἂν ὦσι.

2) È questo il primo supplemento del de Ricci: (συν[παρόντων κληρονόμων Χαιρήμ]μονος), cui nella revisione ha poi rinunziato.

3) Nel testo, come l'ha pubblicato il de Ricci, manca dopo il πάντοθεν il punto ch'io v'ho supplito. Tutta la linea 9 relativa al quarto confine è un po' oscura. La interpretazione che ho accolto mi è stata cortesemente suggerita dall'illustre prof. N. Festa, secondo il quale l'ἢ οἷ ἂν ὦσι γείτονες πάντῃ πάντοθεν si riferirebbe a tutti indistintamente i confini. Lo scopo di questa clausola, ritiene il prof. Festa, pare sia quello d'impedire che possano dalla compratrice sollevarsi eccezioni per il solo fatto che un mutamento avvenga nel numero o nelle persone dei confinanti sopra nominati. È a notarsi che un'analoga clausola si legge nel contratto del 153/4 (BRUNS, *Fontes*, 5ª ed., pag. 262), ove è detto: ἀπηλιώτη οἰκία Πεποζμήθου Ζμεν[.....ἢ] οἷ ἐὰν ὦσιν γείτονες πάντοθεν: ([*vel*] *si qui circumquaque adfines sunt* - trad. del Bruns). Nel nostro documento pare che il redattore abbia dimenticato οἰκία o qualche altra cosa accanto a Κολλούθου χρυσοχόου.

δοκίμων εὐστάθμων ἀριθμῷ ἐννέα γί(νεται) χρ ν θ ἅπερ αὐτόθεν ἐγὼ ὁ ἀποδόμενος
15 ἐκ πλήρους ἀπέσχον παρὰ σοῦ τῆς ὠνουμένης διὰ χειρὸς εἰς χεῖράς μου καὶ εἰς τὸ μένειν
σοι τὰ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἡμίσους μέρους τῆς προδηλωθείσης οἰκίας δίκαια πάντα ἀπὸ
τοῦ νῦν ἐπὶ τὸ διηνεκὲς σὲ τὴν ὠνουμ[έν]η[ν] κρατεῖν κ[αὶ] κυρι[εύε]ι[ν καὶ δ]εσποτεύειν
τοῦ καθότι πρόκειται πραθέντος σοι παρ' ἐμοῦ προειρημένου ἡμίσους μέρους οἰκίας
μετὰ παντὸς τοῦ δικαίου αὐτοῦ οὗ τὴν νομὴν καὶ τὴν δεσποτείαν ἐντεῦθέν σοι παρα-
20 δέδωκα καὶ διοικεῖν σε καὶ οἰκονομεῖν καὶ βελτιοῦν καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρο(νόμους)
καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους ἢ καὶ διαπωλεῖν ει η [1]) βουληθείης ἀκολύτως βεβαιοῦντος

correnti, di buon peso, le quali ora stesso io alienante
15 ho ricevuto in saldo da te compratrice da mano a mano, affinchè rimangano
in te tutti i diritti della detta metà di casa più sopra descritta da ora
in poi e tu compratrice possa usare e disporre da padrone
della predetta metà di casa da me vendutati com'è stato detto
con ogni diritto di colui del quale io ho qui a te ceduto il possesso e la proprietà,
20 nonchè la facoltà di governarla, di amministrarla, di migliorarla e di trasmetterla agli eredi
e successori e possessori o anche di venderla se vorrai, senz'alcun impedimento, garantendo

[1]) ει η: de Ricci legge: εἰ.

ἐμοῦ τοῦ πωλοῦντος καὶ τῶν παρ' ἐμοῦ συ δε [1]) τῇ πριαμένῃ καὶ τοῖς παρὰ σοῦ πασι [2])
βεβαιώσει ἀπὸ παντὸς διὰ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου ἢ ἀντιποιησομένου
ἢ ἐκτίσιν [3]) σοι τὴν προκειμένην [4]) διπλῆν τὴν τιμὴν κ[α]ὶ τὰ ἄλλα πάντα ἀναλώ -
25 ματα κ[αὶ τὰ] δαπανήματα διπ̣λᾶ καὶ μηδὲν ἧσσον τῷ σοί τε καὶ τοῖς παρὰ
σ[οῦ μένειν] τήνδε τὴν πρᾶσιν κυρίαν οὖσαν καὶ β[ε]βαίαν πανταχοῦ ἐπιφερο -
[μένην ἐν δη]μοσίῳ ἀρχίῳ [5]) τε γε[γρα]μμένην ἐντεῦθεν. εὐδοκῶ καὶ πείθομαι καὶ

io venditore e i miei aventi causa te acquirente e i tuoi aventi causa
con la più ampia garanzia e in ogni modo contro chiunque si opponga o lo contenda;
altrimenti (dovrò) pagarti il prezzo doppio e duple tutte le altre spese
25 e le sportule, e nessun danno sia arrecato a te o ai tuoi aventi causa,
essendo valida e stabile per ogni rispetto questa vendita,
presentata all'archivio pubblico e quivi registrata. Approvo ed accetto

[1]) συ δε: de Ricci legge: σοί τε.

[2]) de Ricci corregge: πάσῃ.

[3]) de Ricci corregge: ἐκτίσειν.

[4]) Il de Ricci, s'io non erro, propone di leggere: τῇ προκειμένῃ. Il participio si riferirebbe in tal modo a σοί, ossia alla compratrice, e non più al prezzo o al duplo a cui non è facile, sintatticamente, collegarlo. Anche con la proposta correzione però il discorso non è molto naturale. Comunque nè con l'una nè con l'altra lettura il senso soffre menomamente.

[5]) Leggi: ἀρχείῳ.

[ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολ(όγησα) 2ª m. Α]ὐρήλιο[ς Κολλουθος Σ]ερήνου
ὁ προκειμενος πέπρακ[α τό προκ(είμενον)]
[ἥμισυ μέρος οἰκίας καὶ αὐλῆ]ς μαιτα [1]) πα[ντὸς αὐτοῦ τοῦ] δικαίου

e interrogato ho risposto affermativamente (2ª *m.*) Aurelio Kollouthos figlio di Sereno prefato ho venduto l'infrascritta metà di casa e di cortile con ogni diritto annesso.

Il contratto, stipulato nel 454 d. C. [2]) in Antinoe, dove appunto fu rinvenuto, e fra cittadini di Antinoe, ha per oggetto la vendita della metà di una casa posta nella medesima città e prossima ad un podere dello stesso venditore. Con la metà della casa Aurelio Kollouthos vende anche il condominio di tutte le accessioni e le pertinenze di essa, come il cortile, la cantina, il pozzo, comuni con la sorella di lui, Tamunia, proprietaria evidentemente dell'altra metà, che come al fratello anche a lei doveva esser pervenuta per la medesima successione ereditaria. Il prezzo, fissato in nove monete imperiali d'oro in corso e di buon peso, vien pagato dalla compratrice Aurelia Tisoia nell'atto stesso della stipulazione al venditore, il quale dichiara di riceverlo in saldo del suo credito e ne rilascia quietanza finale. Lo stabile non è descritto minutamente in tutte le sue singole parti; ne sono invece con tutta esattezza indicati i confini, poichè i contraenti non si contentano di menzionarne alcuni soltanto [3]), ma li indicano

[1]) De Ricci corregge: μετά.

[2]) I consoli Flavius Rufius Opilio e Iohannes Vincomalus, quello di Occidente, questo di Oriente, al cui consolato cessato si richiama il documento, sono dell'anno 453. Consoli del 454 furono Aetius e Studius, pubblicati insieme, ma ambedue in Oriente. Di qui nacque in Occidente l'uso di non nominarli e d'indicar quell'anno, o meglio la prima parte dell'anno 454, con la formula *post consulatum Opilionis* (De Rossi, *Inscr. christ.* I pag. 452; cfr. pag. 336 e *Prolegomena* pag. LX). Vedi sulle origini e i casi in cui la eponimia esprimevasi con la forma *post consulatum*, E. De Ruggiero, *Il consolato e i poteri pubblici in Roma*, pag. 73.

[3]) Nel *Pap. fior.* n. 1 (in *Atene e Roma*, IV, 1901, col. 73 sgg.), ad esempio, il casamento che la mutuataria Ptolema concede in ipoteca è indicato per tre confini soltanto. Se ne indicano quattro però in moltissimi altri documenti; vedasi ad es. la vendita dell'anno 153/54 in Bruns, *Fontes*, 5ª ediz., pag. 263.

per tutti e quattro i lati. Codesta designazione viene anzi fatta personalmente dal venditore, con apposita ed esplicita dichiarazione: il che dimostra come della esattezza di essa, e per conseguenza del completo e perfetto trasferimento d'ogni parte della casa nella compratrice, volesse rendersi responsabile il venditore [1]).

Il trasferimento della proprietà piena ed assoluta è anche qui, al pari che in molti altri atti consimili, indicato mercè la enumerazione di tutte le facoltà che spettano al proprietario sulla cosa. Tutti gli attributi della proprietà, che le tradizionali definizioni del *dominium* sogliono contenere, han cura le parti di specificare, con una sovrabbondanza ed una oziosa prolissità, che rammentano la scrupolosa pedanteria di certi notai d'oggidì, cui sembra tanto più inattaccabile un contratto, quanto più minuta e più particolareggiata è la determinazione delle facoltà che col diritto voglionsi intendere trasferite. Nella nostra Tisoia vuol Kollouthos che passino l'*ius utendi fruendi* (κρατεῖν), l'*ius disponendi* (κυριεύειν, δεσποτεύειν), l'*ius administrandi* (διοικεῖν, οἰκονομεῖν: nel secondo termine può forse intendersi compresa anche la facoltà d'imporre pesi o servitù, secondo uno dei significati di quel verbo [2]), l'*ius transmittendi* (παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους, ecc.), l'*ius alienandi* (διαπολεῖν), e persino quello di migliorare la cosa venduta (βελτιοῦν)!

Le parole con le quali qui si indica la facoltà di trasmettere la cosa ai successori - παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους - non son nuove nel linguaggio dei papiri. Esse vi ricorrono anzi frequentemente. Citerò ad esempio il pap. 77 del Kenyon, *Greek Papyri*, I, pag. 234 (= *Wiener Studien*, IX, 1887, pag. 235) ove si legge (l. 42): ἐπελεύσασθαι σοὶ ἢ τοῖς σοῖς κληρονόμοις ἢ διαδόχοις ἢ διακατόχοις ἢ ἀλλώ τινί σοι διαφέροντι.....; il pap. 113, I, pag. 202, l. 64: πρὸς αλλήλους καὶ ἐπὶ κληρονόμων αὐτῶν καὶ διαδόχων καὶ διακατόχων, e l. 53: εἴ δε ἐπιχειρήσειεν ὁπότερον μέρος ἢ κληρονόμοι αὐτῶν ἢ διαδόχοι ἢ διακατόχοι; il pap. 483, II, pag. 326 sgg., dove la frase si ripete ben sette volte [3])

[1]) Alla dichiarazione di Kollouthos: καθὼς ἐγὼ ὁ πωλῶν ἐπηγόρευσα corrisponde perfettamente quella di Ptolema nel cit. *Pap. flor.*: ὡς ἡ δεδανισμένη ὑπηγόρευσεν, e l'altra della cit. vendita del 153/54: καθὼς ὑπηγόρευσεν ὁ ἀποδόμενος.

[2]) Cfr. Mitteis, *Neue Rechtsurkunden* in *Archiv für Papyrusforsch.* pag. 189.

[3]) Vedi loc. cit., l. 24, 44, 54, 59, 65, 69, 70.

ed una tra queste in modo affatto identico a quello del nostro documento, (l. 44): καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους ἰδίους διαδόχους καὶ διακατόχους καὶ χρῆσθαι, etc.

Ma qual'è il valore di codesti tre termini denotanti i successori? E più particolarmente, qual'è quello dell'ultimo?

La unione costante con cui essi appariscono nei documenti non può a meno di far pensare ad una formula tradizionale e generale, dalla quale le parti non potessero senza pericolo, a loro avviso, discostarsi. Il che è confermato dalla circostanza notevolissima, che essa si trova anche in un papiro contenente non già un determinato atto effettivamente stipulato, ma sibbene il formulario del contratto di vendita [1]): παραβαίνειν ἐπιχειρουντ..... ἡ κληρονόμοι ἡ διάδοχοι ἡ διακάτοχοι.

La spiegazione di una tale formula non va però ricercata in una semplice tautologia, siccome dovè poi assumerne i caratteri. Essa sta piuttosto, secondo una mia congettura cui però non oso dar forza di affermazione, in una primitiva sostanziale differenza dei tre termini, che solo più tardi venne a perdere ogni valore. Considerando pel momento i due primi soltanto, io penso che forse mentre con l'uno si designassero gli eredi testamentari, con l'altro si indicassero quelli legittimi o *ab intestato*. Il principio del diritto greco - diametralmente opposto a quello del diritto romano - pel quale le due successioni legittima e testamentaria potevano coesistere senza alcuna incompatibilità [2]), non poteva restare senza effetti nelle private contrattazioni e doveva condurre a questa duplicità di designazioni, onde nel menzionarsi dai dichiaranti i successori, tutti vi fossero compresi. Codesta ragione sostanziale da un canto, la eccessiva verbosità tutta propria dei Greci dall'altro, conservarono poi la formula anche quando la commistione di più diritti e la sovrapposizione del romano l'avevan resa priva di ogni intima importanza. Che anzi a sua volta la formula dal diritto greco si trasportò nel diritto romano, e a poco a poco infiltrandovisi attraverso le costituzioni imperiali, vi si estese tanto da sembrare emanazione del pensiero romano piuttosto che di quello greco.

[1]) KENYON, *Greek Papyri*, pap. 113, I, pag. 205, l. 12 e 15.

[2]) Cfr. BEAUCHET, *Histoire du droit privé de la République Athénienne*, III, pag. 432.

I numerosissimi esempi che di cosiffatte formule si riscontrano nel Codice Giustinianeo, nel Teodosiano, nelle Novelle e altrove non hanno probabilmente altra spiegazione: rammentare accanto alla successione testamentaria quella legittima, per dileguare il dubbio che nell'un termine fosser contemplati solamente i successori d'una delle due categorie.

Chi consideri infatti alcune di codeste costituzioni, non può a meno di sentirvi tutta l'influenza della formula greca e della mano estranea che v'introdusse l'uno dei due termini [1]).

Nella c. 5 *Cod. Iust. de pactis*, 5, 14 dell'a. 290 (Diocletianus et Maximianus) si legge ad es.: « intellegis te nulla actione posse convenire *heredes seu successores eius* »; nella c. 14 § 5 (2) *de sacr. eccl.* 1. 2 dell'a. 470 (Leo et Anthemius): « *heredesque eius et successores ac posteri* super hoc pacto... actione pulsentur »; nella c. 11 *de proxim. sacror.* 12, 19 (Anastasius): « *defuncti heredes vel successores vel liberi eius seu creditores - hereditas vel successio - ad heredes successoresque suos* »; nella c. 16 *Cod. Th. de extr. s. sord. mun.* 11, 16 dell'a. 385 (Valentinianus, Theodosius et Arcadius): « Sordidorum munerum excusatio delata personis *ad heredem successoremve* transire non potest »; nella c. 3 pr. *ad leg. Corn.* 9, 14 dell'a. 397 (Arcadius et Honorius): « filii vero eius, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus ... a materna vel avita, omnium etiam proximorum *hereditate ac successione* habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant », e così via [2]).

[1]) I testi ch'io riferisco qui sopra mi sono stati cortesemente indicati dal professor C. Longo, il quale, dopo averli raccolti per un suo studio, che mi annuncia di prossima pubblicazione, ha voluto gentilmente comunicarmeli. La impressione che essi avean fatto anche a lui, sebbene le sue ricerche fosser dirette a tutt'altro obbiettivo, coincide con quella che ne ho riportato io e dalla quale mi è parsa avvalorata la spiegazione da me data della formula κληρονόμοι καὶ διάδοχοι καὶ διακάτοχοι.

[2]) Vedi ancora *Cod. Iust.*, c. 7 § 1 b *ad Sc. Treb.* 6, 49: *Cum autem aliquis... antequam restituent hereditatem, ab hac luce subtractus est*, nullo herede vel successore existente: c. 11 *de legit. hered.* 6, 58: *eadem iura...* in hereditatibus vel successionibus *et tutelis nec non ceteris serventur intacta;* c. 16 § 1 *de fideic. libert.* 7, 4: *Nos autem* heredis *malignitatem coercentes, si non voluntatem* testatoris *adimpleverit et mox, cum potuerit, non elegerit unum ex liberis ancillae et eum libertate donaverit, sancimus compelli non solum eum, sed etiam* heredes vel successores eius *omnes ancillae liberos in libertate producere* (si noti la precisa designazione dell'*heres* di fronte al *testator*, e la più larga indicazione

Che cosa vuolsi intendere con *successores* dopo *heredes*, con *successio* dopo *hereditas*? Un passo della *interpretatio* alla c. 7 *Cod. Th. de mater. bonis* 8, 18 potrebbe darne la spiegazione. Dice la *interpretatio*:

« Quidquid ad nepotes vel pronepotes avorum vel aviarum maternarum munere *vel testamento vel successione* aut qualibet scriptura pervenerit, id praecipuum, hoc est proprium post patris obitum vindicabunt, neque in coheredum communione mittendum est, quod avorum expressis nominatisque personis maternorum fuerit largitate collatum ».

Sulla portata del primo termine non può certo sorgere dubbio alcuno, che con esso si alluda alla successione testamentaria. Probabilmente adunque col secondo si è voluto intendere la successione *ab intestato*. La contrapposizione è anche più chiara nella c. 1 *Cod. Iust. de hered. decur.* 6, 62: « Si quis *sine testamento et liberis vel successoribus* defunctus sit »; nella c. 15 § 1 *de advoc. div. iud.* 2, 7: « universa totius anni solacia... *ad heredes seu successores suos*, sive liberi sive extranei fuerint, transmittendi tam ex testamento quam ab intestato liberam habeat facultatem »; e finalmente in un passo della Nov. Anthemii dell'a. 468, I, § 1, ove si legge: « Ipsi quoque, inter quos huiusmodi est contractus societas, *testandi in se invicem vel succedendi* sibi iuxta formam iuris licentiam non amittant ». [1])

dei successori di quello con la formula *heredes vel successores*); c. 9 § 2 *de praescr. trig. v. quadr. ann.* 7, 39: *Sed licet ipse actor defecerit, suae posteritati huiusmodi causae cursum eum relinquere posse definimus, ut* eius heredibus vel successoribus *liceat eam adimplere; Cod. Th.* c. 1 *de cognit. et procur.* 2. 12 (interpr.) : *atque actionem* ad haeredes suos successoresque *transmittere;* c. 11 *de domest. et protect.* 6, 21: liberis successoribusque; c. 13 *de pistor. et catabol.* 14, 3: hereditatis successionisve.

[1]) Un dubbio contro siffatta congettura fa sorgere il seguente passo d'una novella teodosiana dell'a. 439 (*Nov. Theod.* II, 16 § 7): *Si quis autem testamento iure perfecto postea ad aliud pervenerit testamentum, non alias, quod ante factum est, infirmari decernimus, quam id, quod secundo facere testator instituit, iure fuerit consummatum, nisi forte, in priore testamento scriptis his, qui ab intestato* ad testatoris hereditatem successionemve *venire non poterant, in secunda voluntate testator eos scribere instituit, qui ab intestato ad eius hereditatem vocantur.* — Nella formula quale è qui adoperata è certamente esclusa ogni allusione alla duplice categoria di successori testamentari e legittimi, trattando il testo nella frase, in cui le parole *hereditatem successionemve* sono inserite, unicamente dei secondi. Tuttavia il ritorno anche in questo caso della solita formula potrebbe spiegarsi come la conseguenza dell'uso costante, anzi dell'abuso che di

Ora a me non resta che porre accanto a codesti testi quelli delle costituzioni greche di Giustiniano (per limitarmi a questo soltanto), per aver la prova della dipendenza della formula romana *heredes successoresve* dalla formula greca:

C. 55 (57) § 4 *de clericis* 1, 3 (a. 534):

αὐτὸν δὲ τὸν τοῦτο πράξαντα κληρονόμους τε αὐτοῦ καὶ διαδόχους

C. 26 § 1 *de episc. aud.* 1, 4 (a. 530):

αὐτοῖς καὶ κληρονόμοις αὐτῶν καὶ διαδόχοις

C. 4. *de discussionibus*, 10, 30 (a. 530):

§ 1. ἢ κληρονόμους αὐτῶν ἢ διαδόχους

§ 2. ἢ τοὺς κληρονόμους αὐτοῦ ἢ διαδόχους

§ 4. (2) μήτε κληρονόμος μήτε διάδοχος αὐτοῦ

Nov. IV, cap. 2 in fine (a. 535):

ἐπί τε τῶν κληρονόμων αὐτῶν καὶ διαδόχων

Nov. VII, cap. 3, § 2 in fine (a. 535):

αὐτόν τε καὶ κληρονόμους αὐτοῦ καὶ διαδόχους

Nov. XV, pr. (a. 535):

ἀλλ' εἰς κλερονόμους τε αὐτῶν καὶ τὰς ἄλλας διαδοχάς (heredes eorum aut alias successiones!)

essa si faceva: omai ad indicare i successori a titolo universale per atto a causa di morte doveva essere di prammatica dire *heredes vel successores, hereditas vel successio.*

Ben più seri dubbi solleva invece un'altra frase molto consimile a quella dei nostri papiri, sebbene essa si riscontri molto più raramente nei testi. La frase ricorre due volte in una Nov. di Valentiniano e Marziano dell'anno 451 (*Nov. Martiani.* III, § 1 e 2): § 1. *Celsitudo igitur tua id nobis placuisse cognoscat ut, si qui vel ex titulo donationis, vel ex emptione, sive ex alto quolibet titulo possessiones iuris civilis tantummodo .... tam civilis, ut dictum est, iuris, quam etiam agonotheticas possessiones, ex consulatu Ausonii et Olybrii dempto civili canone acceperunt, impositum praediis canonem iuxta fidem publicorum monumentorum civitati, ad quam praedia pertinuerunt, praebere iubeantur, ex praesenti quoque quarta indictione, cessante praeteriti temporis canonis exactione, manente penes* eos successoresque eorum et detentatores (detentores) *illibato dominio.* § 2. *Si quae tamen possessiones iuris civilis canonem privatis largitionibus in praesenti praebent vel nunquam ademptum vel postea impositum, ad hanc pragmaticam iussionem non pertinebunt, sed privato aerario canonem, quem nunc agnoscunt, inferre ex more debebunt, dominio firmiter apud* eos successoresque eorum et detentatores (detentores) *pari modo permanente.* — È forse la frase *successores et detentatores* una traduzione del διάδοχοι καὶ διακάτοχοι? Ed è il *detentator* una traduzione letterale e volgare del διακάτοχος, o corrisponde essa *esattamente* al significato tecnico del vocabolo?!

Nov. XXII, cap. 24 (a. 535):

Ἐκδικήσουσι γὰρ αὐτὰ πάντως οἱ παῖδες κληρονόμοι τε αὐτῶν καὶ διαδόχοι παρά τε κληρονόμων ἐκείνων καὶ διαδόχων

Nov. XL, cap. 1, § 1 (a. 535):

οὐκ αὐτῶν, οὐ κληρονόμου αὐτῶν, οὐ διαδόχου

Nov. LI, cap 1, pr. (a. 537):

κληρονόμοι τε αὐτοῦ καὶ διάδοχοι

Nov. LVII, cap. 1 (a. 537):

κληρονόμων τε αὐτῶν καὶ διαδόχων

Nov. CXIX, cap. 11 (a. 544):

ἀλλὰ παρὰ τοῖς κληρονόμοις ἢ διαδόχοις

Ed. VII praef. (a. 542):

- φάσκοντες τινὰς κληρονόμου καὶ διαδόχους τινῶν
- μήτε αὐτῶν τῶν κληρονόμων ἢ διαδόχων

Ib., cap. 2:

ἢ οἱ αὐτοῦ κληρονόμοι καὶ διάδοχοι

Ed. XIII, cap. 6:

καὶ ἰδιώτης γενόμενος κληρονόμοι τε αὐτοῦ καὶ διάδοχοι καὶ τὰ αὐτοῦ πράγματα

Ib., cap. 10, § 4:

καὶ ἀπαιτεῖσθαι σὺν κληρονόμοις ἰδίοις καὶ διαδόχοις καὶ τοῖς αὐτοῦ πράγμασιν

Ib., cap. 11, § 2:

καὶ κατὰ διαδόχων αὐτοῦ καὶ κληρονόμων... ἀλλὰ καὶ κληρονόμοι αὐτοῦ καὶ διάδοχοι

Ib., cap. 28:

καὶ κληρονόμους τε αὐτοῦ καὶ διαδόχους καὶ πράγματα.

Se questo è il valore dei primi due termini, la via è aperta a spiegare il διακάτοχοι che ad essi frequentemente si accompagna nei papiri, sebbene non sia ancor noto il preciso rapporto che corre tra il διακάτοχος e la κατοχή (*bonorum possessio*) [1].

Interpretando il διακατόχους come *bonorum possessores*, la frase dei nostri documenti significherebbe tutti gli eredi testamentari o legittimi, compresi quelli cui non può spettare che la *bonorum possessio*.

[1]) Cfr. MITTEIS, *Aegypt. Urkunde, betreffend die agnitio bonorum possessionis* in *Zeitschr. der Savigny-Stiftung*, XXII, 1901, Roman. Abth. pag. 198.

A Tisoia dunque il compratore cede con la proprietà del fondo la facoltà di trasmetterlo a qualunque erede o successore, intesi nel senso più largo e più comprensivo, per modo che niuno ne rimanga escluso.

Il punto più importante del contratto in esame è quello relativo alla garanzia evizionale prestata dal venditore e alla promessa che questi fa di pagare il doppio in caso di evizione.

Aurelio Kollouthos, dopo aver dichiarato di aver venduto lo stabile per sempre (ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ ἅπαντα χρόνον), in modo irrevocabile e con libera volontà (ἀμετανοήτῳ προαιρέσει) e senza solo (καλῇ πίστει), presta alla compratrice la più ampia garanzia[1]) contro chiunque le contenda il suo diritto sullo stabile o si opponga all'esercizio di esso, e si obbliga, nel caso che ciò avvenga, a sborsare il doppio del prezzo e degli accessorî.

Si ha qui perciò un caso di *stipulatio duplae* per garanzia di evizione, che merita tutta l'attenzione dei romanisti.

L'esempio classico conservato nelle celebri tavolette di Transilvania (vendita dell'a. 142 d. C.) si riferisce, com'è ben noto, alla vendita d'uno schiavo [2]). E similmente è dell'altra vendita dell'anno 139 d. C., che si riferisce ad una schiava [3]). Di più, in ambedue questi atti, con la *stipulatio duplae* relativa alla evizione si accompagna la promessa relativa ai vizi occulti, sicchè la promessa del *duplum* vi abbraccia tanto l'una quanto l'altra garantia [4]). Il nostro atto all'incontro non contiene che la sola stipulazione relativa alla garanzia evizionale. E in ciò esso s'accosta di più che i due primi all'altro famoso documento contenente la vendita della metà d'una casa dell'anno 159 d. C., sebbene in questo la *stipulatio* sia del *simplum* [5]): « *et si quis*

[1]) La frase βεβαιοῦν πάσῃ βεβαιώσει, ampia come tutte le altre dichiarazioni contrattuali, è usuale nel linguaggio dei papiri; cfr. ad es. il *Pap. flor. n. 1*, l. 8: βεβαιούτω πάσῃ βεβαιώσει.

[2]) V. BRUNS, *Fontes*, 5ª ediz., pag. 256.

[3]) V. BRUNS, *Fontes*, pag. 259.

[4]) Il che è del resto normale nella *stipulatio duplae;* cfr. GIRARD, *Les stipulations de garantie* in *Nouv. revue hist. de dr. fr. et étr.*, VII, 1883, pag. 578 e *Manuel élém. de dr. rom.*, 2ª ediz., pag. 551, n. 2; LENEL, *Edictum perpetuum*, pag. 441-442; cfr. l. 31 § 20 *D. de evict.* 21, 2.

[5]) Cfr. LENEL, *Edictum perpetuum*, pag. 445, n. 8.

eam domum partemve quam quis ex ea evicerit quo nimus Andueia Batonis eive, ad quem ea res pertinebit, habere possidere usuque capere recte liceat, quod ita licitum non erit, tantam pecuniam recte dari, fide rogavit Andueia Batonis, rel. » [1]).

Ma quanto è lontana dalla formula della *stipulatio* romana quella adoperata da Kollouthos!

La formula edittale, ricostruita in base sopratutto alle tavolette di Transilvania, suonava: « *si quis eam rem partemve quam ex ea evicerit quo minus emptorem eumve ad quem ea res pertinebit uti frui habere possidere recte liceat, tum quantum id erit quod ita ex ea evictum fuerit, tantam pecuniam duplam dari* » [2]). Il venditore doveva garantire al compratore l'*uti frui habere possidere* ed assumere la responsabilità tanto per la evizione totale, quanto per quella d'una parte soltanto della cosa venduta [3]). La garanzia assunta per sè e implicitamente pei propri successori, era espressamente estesa a tutti gli aventi causa dal compratore (*quo minus emptorem eumve ad quem ea res pertinebit*: βεβαιοῦντος ἐμοῦ ..... σοί τε τῇ πριαμένῃ καὶ τοῖς παρὰ σοῦ) [4]). E la penalità (chè tale è il carattere della *stipulatio duplae* [5])) veniva costituita dal pagamento del doppio del prezzo, dovuto al compratore nel caso che in seguito ad evizione questi non potesse *rem habere* [6]).

[1]) V. Bruns, *Fontes*, pag. 261.

[2]) V. Girard, *Manuel*, p. 547, n. 2; *Les stipulations de garantie*, loc. cit., p. 578.

[3]) Cfr. l. 56 § 2 *D. de evict.* 21, 2: *In stipulatione duplae cum homo venditur partis adiectio necessaria est, quia non potest videri homo evictus, cum pars eius evicta est.* — La regola dettata da Paolo suona soltanto pel caso della vendita dello schiavo. È però assodato che essa va estesa a qualsiasi altro oggetto, come è dimostrato dall'*emptio domus* del 159 d. C. più sopra riferita, in cui v'ha appunto l'*adiectio partis*.

[4]) Cfr. l. 11 § 18 *D. de act. empti vend.* 19, 1.

[5]) Cfr. Girard, *Stipulations de garantie*, loc. cit., pag. 571.

[6]) L. 37 *pr.* *D. de evict.* 21, 2: *Emptori duplam promitti a venditore oportet, nisi aliud convenit: non tamen ut satisdetur, nisi si specialiter id actum proponatur, sed ut repromittatur.* — L. 21 § 1, D. h. tit.: *Inde Iulianus libro quadragesimo tertio eleganter definit duplae stipulationem tunc committi, quotiens res ita amittitur, ut eam emptori habere non liceat propter ipsam evictionem.* — Cfr. *Paull. Sent.* II, 17, 2 e la maggior parte dei testi del titolo *De evictionibus et duplae stipulatione* dei Digesti. Vedi inoltre sulle tre condizioni perchè la *stipulatio* possa dirsi *commissa:* esistenza della evizione, impossibilità dell'*habere licere* nel compratore, connessione di causa ad effetto dei due primi fenomeni, il Girard, art. cit. nella *Nouv. revue hist.*, pag. 578-587.

Ora nulla di tutto ciò si legge nel nostro documento. Tutte le clausole e le parole più o meno formali dell'editto, ripetute costantemente negli atti di vendita a noi pervenuti con le tavolette di Transilvania [1]) o in altra guisa [2]) - donde appunto si indusse la esistenza di formulari sui quali le parti redigevano i loro contratti [3]) - qui mancano: e sol vi rimane la parte sostanziale della *stipulatio* [4]), la garanzia cioè per la evizione e la conseguente promessa del doppio.

I termini nei quali si esprime il venditore sono d'altronde, sebbene più brevi e più semplici, chiari abbastanza. Egli garantisce con la più ampia cautela il compratore contro chiunque contrasti giudiziariamente (τοῦ ἐπελευσομένου) o contenda (ἀντιποιησομένου) a lui o ai suoi successori la proprietà venduta.

L'ἀντιποιεῖν esprime col concetto della turbativa quello della evizione; l'ἐπερξέρχεσθαι non è che una più precisa determinazione dell'*evincere*, tendente ad affermare che la evizione debba avvenire, perchè possa dirsi tale e possa quindi la *stipulatio* considerarsi *commissa*, per via giudiziaria, siccome la teoria romana insegnava [5]). Nessun accenno invece alla *evictio partis*: effetto codesto probabilmente delle modificazioni profonde che, trasmigrando nella provincia egiziana, la formula dovè subire, e della creazione forse di nuovi formulari modellati più o meno liberamente su quelli in uso a Roma.

Già altri papiri ci avevan conservato esempi di *stipulatio duplae*. In una vendita d'un terreno dell'anno 213 d. C. [6]), ad es., il pa-

[1]) Le quattro vendite di uno schiavo (a. 142), di una schiava (a. 139), di una ancilla (a. 160), di una casa (a. 159), pubblicate nel *Corpus inscr. lat.* III, pag. 937. 941, 944, 959 e in BRUNS, *Fontes*, 5ª ediz., pag. 256-262, sono in questa parte quasi identiche, salve lievi modificazioni.

[2]) V. ad esempio il contratto di vendita d'uno schiavo dell'a. 166 d. C. edito dal THOMPSON in *Archaeologia*, vol. LIV, Second Series IV, pag. 433-438 e ripubblicato con un breve commento dallo SCIALOJA in *Bull. dell'Ist. di dir. rom*, IX, 1896, pag. 139-142.

[3]) Cfr. MOMMSEN in *Corpus inscr. lat.* III, pag. 923; GIRARD in *Nouv. revue hist.* cit., pag. 569-570.

[4]) Si noti che lo stesso atto conserva ancora ben chiare le tracce esterne dell'antica stipulazione classica nelle parole che lo chiudono: καὶ ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα.

[5]) V. ll. 16 § 1, 21 *pr.*, 24, 29 § 1 *D. de evict.* 21, 2. Cfr. GIRARD, art. cit. in *Nouv. revue. hist.*, pag. 579 sgg.; WINDSCHEID, *Pandekten*, II, § 391; ACCARIÀS *Précis*, II, pag. 462.

[6]) *Ahmerst papyri*, II, n. 96, pag. 121.

gamento del doppio prezzo è stipulato accanto a quello del danno e delle spese:

. . . . . καὶ] μὴ ἐπελεύσασθαί με μηδ' ἄλλ[ο]υς ὑπὲρ ἐμοῦ ἐπὶ τὴν ὠνουμένην
[μη]δ' ἐπὶ τοὺς παρ' αὐτῆς περὶ μηδενὸς τῆσδε τῆς πρά[σεως] τρόπῳ μηδ[ε]νί, ἐὰν δὲ ἐπέλ[θω] ἢ μὴ βε[βαιώσ]ω ἥ τ' ἔφοδος ἄκυρος· ἔστω καὶ προσαποτε[ί]σω ἢ ὁ ὑπὲρ ἐμοῦ ἐπελευσόμενος τῇ ὠνουμένῃ ἢ τοῖς παρ' αὐ-
[τῆς] τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ἐπιτείμου ὡς ἴδ[ιον] χρέος διπλῆν τὴν τιμὴν [κ]αὶ εἰς τὸ δημό[σιον] τὴν ἴσην, καὶ μηδὲν ἧσσον ἡ πρᾶσις κυρία.

Similmente in un atto appartenente agli anni tra il 337 ed il 350 [1]) si legge: . . . . . καὶ ἐκδίκησιν παραχρῆμα τοῖς ἰδίοις αὐτῶν δαπανήμασιν ἐὰν δὲ μὴ ἐκτείσιν αὐτοὺς καὶ ὁπότερον αὐτῶν τῇ Αὐρηλίᾳ Νοννᾳ τῇ καὶ Πολυετίῳ παραχρῆμα τὴν τειμὴν διλῆν [2]) καὶ τὰ βλάβη καὶ δαπανήματα πάντα; mentre in un terzo il doppio è limitato al solo prezzo. [3])

In altri invece il doppio cade sui soli accessori, e precisamente sulle spese, che si designano ora come δαπανήματα, ora come ἀναλώματα. Di questa specie di stipulazioni io ho rinvenuto due esempi tipici nei papiri. Il primo si ha in un atto dell'anno 91 d. C. contenente la ratifica della vendita di parte d'una casa con corte e dipendenze fatta da un tal Chares e datata a Euhemeris [4]).

La stretta analogia che questo atto presenta con la vendita di Kollouthos, soprattutto per quel che si riferisce agli accessori del prezzo, cui tra breve si accennerà, è degna d'esser messa in rilievo. Ivi è detto infatti:

εὐδοκεῖν . . . . . .
. . . . . .
φραγεῖου πρᾶσι εἰς τὴν Ταμύσθαν μητρικῶ[ν] αὐτῶν
τετάρτου μέρους οἰκίας κ[ι] αὐλῆς κ[ι] τῶν συν[κυρ]όντω[ν]
πάντων ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ Διονυσιάδι ἐπὶ ῥύμης
Λευκίου ληγομένης κ[ι] μὴ ἐπελεύσεσθ[ι] τὸν ὁμολο- -
γοῦντα Χάρην μηδὲ τοὺς παρ' αὐτοῦ ἐπ[ὶ τ]ὴν [Ταμύ]σθ[αν]
μηδὲ ἐπὶ τοὺς παρ' αὐτῆς περὶ τῶν κατὰ τὴν [εὐ]δόκη-

[1]) Kenyon, *Greek Papyri*, pap. 251, II, pag. 316.
[2]) Deve leggersi διπλῆν.
[3]) *B. G. U.*, I, n. 313, pag. 304: ἀποτήσειν ..... γραμμένην τιμὴν διπλῆν.
[4]) Kenyon, *Greek Papyri*, pap. 289, II pag. 184.

σιν ταύτην διὰ τὸ ἐκπεπίσθ, αὐτὸν ὑπὸ τ[ῆς] Ταμύσ-
δας ἐὰν δὲ ἐπέλθη ἡ μὲν ἔφοδος ἢ ἔνκλησις ἄκυρος ἔστω
ἔτι κ, προσαποτισάτω τά τε βλάβη κ, δ[απ]ανή[ματα πάν]τα δι-
πλᾶ κ, ὡς ἰδιον χρέως ἀργυρίου δραχμὰς διακο[σί]ας κ, εἰς τὸ
δημόσιον τὰς ἴσας κ, μηδὲν ἧσσον τὰ διωμολογημ[ένα μέ]-
νιν κυρία ὑπαγρ, [τῆς] Ταμύσθας Σωτηρίχος ὁ πρ[ογεγραμμένος].

Il secondo in un contratto del 136 d. C.[1]), ove analogamente le parti dichiarano:

. . . . . ἢ μὴ παρέχητ[αι] καθαρὸ[ν] ἀπο-
τισάτω ἡ Σεγᾶθις [τ]ῇ Θεανῶ, ἣν ἀπείληφεν τ[ιμ]ὴν μεθ' ἡ[μ]ιολ[ίου]
[. .] . . . καὶ ἀ[ν]ηλωμένα δ[ι]πλᾶ καὶ ἐπι . . . [. .] ἀργυρ[ίου] δραχ[μά]ς.

L'analogia più spiccata però si ha in un contratto del tempo di Traiano[2]), in cui la pena del doppio si trova estesa tanto al prezzo quanto alle spese:

. . . . . ἀν]τὶ δ' αὐτῶν προγεγραμμένων παρασυνγραφήσι ὁ ὁμο-
λογῶν ἢ ὑπὲρ αὐτοῦ προσαποτεισάτωι τηι
[Τανεφρέμμι καὶ τὰ ἀνηλωμέ]να διπλᾶ καὶ ἥντε εἴ[λ]η[φ]εν τιμὴν διπλῆν καὶ
ἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας πεντή -
[κοντα καὶ εἰς τὸ δημόσιον] τὰς ἴσας καὶ μηδὲν ἧσσον τὰ διομολογημένα κύρια
εἶναι.

La responsabilità per la evizione si concreta anche qui nella promessa di risarcire il compratore mercè la prestazione del prezzo e delle spese in una misura che è identica a quella stipulata da Kollouthos.

Ed eccoci appunto a quella particolarità cui ho accennato più sopra e che si riferisce all'ammontare della *poena* stipulata.

Il venditore non promette già soltanto, in caso di evizione, il *duplum* del prezzo, ma anche quello di tutte le spese (διπλῆν τὴν τιμὴν καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἀναλώματα καὶ τὰ δαπανήματα διπλᾶ).

Codesto aggravamento della *poena* costituisce una novità di fronte alla teoria della *stipulatio duplae,* quale risulta dalle fonti romane.

[1]) *B. G. U.*, I, n. 193, pag. 201.
[2]) *B. G. U.*, I. n. 350, pag. 340.

Nè gli atti fin qui più noti nè i frammenti dei giureconsulti, che pur sono numerosissimi, danno notizia alcuna che possa far sospettare una siffatta estensione del *duplum* alle spese e agli accessorî del prezzo. Il principio anzi, che dalle fonti si trova ripetutamente affermato, è l'opposto: in nessun caso mai sarà dovuto più del doppio del prezzo, ed in taluni invece la *poena* potrà essere anche minore. Questa norma è esplicitamente dettata da Nerazio nella l. 48 *D. de evict.* 21, 2, ove è detto: .... *nam si aliud observabimus, servitutibus aliquibus et mox proprietate evicta amplius duplo emptor quam quanti emit consequeretur.*

Tuttavia la massima non può avere un valore decisivo rispetto alla questione degli accessorî, perocchè essa riflette soltanto ed unicamente il prezzo. Supposto che per la evizione di una servitù il compratore abbia già percepito qualcosa dal venditore, il giureconsulto dichiara che la successiva evizione di tutto intero il fondo non dà diritto all'intero ammontare del *duplum,* ma solo a quella parte della *poena,* che aggiunta alla quota già percepita dia il doppio del prezzo: *ob eam evictionem* (sc. totius fundi) *id praestari debet quod ex duplo reliquum est* [1]).

Nè migliori argomenti potrebbero trarsi dalle soluzioni date per tutti quei casi in cui il fondo sia parzialmente o integralmente evitto dopo che l'alluvione o altro fenomeno naturale o artificiale lo abbia accresciuto [2]). Anche qui il principio è sancito con riguardo esclusivo all'ammontare del prezzo in se stesso considerato, e tutti i calcoli che vi si fanno tendono sempre a stabilire che la *poena* da pagarsi deve corrispondere in modo all parte evitta e all'intero fondo venduto, da non esser superata la misura del doppio prezzo.

La mancanza di qualsiasi accenno nelle fonti lascia adunque piuttosto insoluto che negativamente deciso il quesito, se nella formula dell'editto la *stipulatio* del *duplum* si estendesse anche alle spese e agli accessorî del prezzo.

Certo egli è però che in un momento della storia del diritto romano l'uso di una clausola relativa alle spese si può con tutta sicu-

[1]) L. cit.; cfr. ll. 13, 14, 15, 64 § 3 *D. de evict.* 21, 2.

[2]) L. 64 *D. de evict.* 21, 2. Vedi su questo testo SCIALOJA, *L'actio ex stipulatu in caso di evizione parziale e la l. 64 D. de evictionibus* in *Arch. giur.*, XXX, 1883, pag. 156-196 e la bibliografia ivi citata. Cfr. ll. 45, 70 h. tit.

rezza constatare; che anzi quest'uso dovè allargarsi e generalizzarsi non poco, se alla distanza di circa cinque secoli e in paesi lontani e soggetti alla influenza di civiltà così disparate, come furon la gotica per gli uni e la egiziana per gli altri, ci è dato sorprenderla in alcuni atti di vendita.

S'è già visto come la ratifica dell'anno 91 più sopra richiamata contenga con la promessa del danno anche quella del doppio dei δαπανήματα.

Una identica stipulazione si riscontra in un atto di divisione di proprietà, purtroppo gravemente mutilato [1]: ..... ἐπανε[ιρήσθαι δὲν τούτων παραβῆται τὰς ὁμολογοῦσας [ἐὰν δὲ ἑκατέρα αὐτῶν παρά]βῃ ἀποτεισάτωι ἡ παραβαινοῦσα τῆ ἐνμ[ενούσῃ τὰ βλάβῃ καὶ δαπανήματα] διπλᾶ καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς δι[ακοσίας]..... E forse in questo senso dovevasi esprimere l'altro documento succitato, ove dopo il τὴν τειμὴν διλῆν καὶ τὰ βλάβῃ καὶ δαπανήματα πάντα κ.... potrebbe integrarsi: καὶ ἀναλώματα διπλᾶ.

Ora, tra i papiri ravennati editi dall'abbate Marini [2] se ne conservano tre degli anni tra il 536 e il 544 d. C, che presentano un notevole riscontro con queste formule greche.

Nel primo di essi [3]: - *Instrumentum venditionis, Peregrino scriptum, a Tulgilone, Domnica et Deutherio,* del 539 - si legge infatti in principio: «.....*omnem aevictionem legis duplariae rei, satisfactionis fidem dicentes*.....», più oltre: «*nullam se in posterum actores, procuratores, heredes, successoresque suos* [4]) *adversus eundem comparatorem aut heredes eius ex causa huius vinditionis aliquam aliquando moturi causam*..... *sub aevictionem legis dupla*», e presso la fine: «*et convinet inter ipsos, quodsi a quoquam personam, sivae propriaetatis, sive usufructus gratiam, vigenti iugerorum sstorum inquietata* [5]) *fuerent vel aevicta, tunc ss. centum decem solid. quos etiam se nomeratos accepisse dicxerunt, sed et alterum tantum*

[1]) KENYON, *Greek Papyri* II, pag. 187.

[2]) *I papiri diplomatici raccolti e pubblicati dall' abbate Gaetano Marini,* Roma, 1805.

[3]) MARINI, op. cit., n. CXIV, pag. 172-174; cfr. SPANGENBERG, *Iuris romani tabulae negotiorum sollemnium,* Lipsiae, 1822, pag. 236-242.

[4]) Si osservi in questo e nel seguente atto il ritorno della formula *heredes et successores.*

[5]) Si noti la corrispondenza dell' *inquietare* con l' ἐπεροξέρχεσθαι.

nomero solidorum aevictionis nomine duplariae iidem vindetores ssti et heorumque heredes, emtori sso et heredebus eius cogantur inferre, vel quantum emtori ss. interfuaerit, inquiaetari evincivae rem minime debuisse, et rei quoque meliorate, instructe, aedificateque, taxatione habeta duplariae rei, recte dari, huic venditioni, traditionique dolum malum abesse, afuturumque esse ».

Già lo Spangenberg [1]) aveva notato la singolarità di questa stipulazione, nella quale al compratore si dà la facoltà di chiedere o il doppio del prezzo o l'*id quod interest*, nonchè il doppio delle spese fatte pel miglioramento della cosa. Singolarità la quale, con termini presso a poco identici, si nota nel documento ravennate del 540 [2]) – *Gesta de allegando instrumento venditionis Domnici, in curia Ravennate habita* – ove è detto: « *et si quis portiones supramemoratas, de qua hodierna die agitur, partemve, in aequam partem aut usumfructumve earum quis evicerit, quominus emptori ss. ipsum, haeredes successoresve eius eumve, ad quem ea ris erit, de qua agitur, pertinet .... evictum ablatumve quid fuerit, tunc, quanti ea ris erit, quae evicta fuerint, duplum pretium solidorum ss., sed et rei quoque melioratae, aedificatae, cultaeque, taxationem habita, a ss. venditore, haeredibusve eius memorata, comparatori eiusque haeredibus cogantur inferre* JUXTA LEGUM ORDINEM », e nell'*instrumentum venditionis Gundilebi diaconi*, di data incerta, tra il 536 e il 544 [3]): « *Quodsi suprascriptas quatuor uncias, vel quod interest, a qualibet persona, sive proprietatis, sive ususfructus gratia inquietati fuerint, vel evictae, tunc hos centum triginta tres solidos, quas praetio numeratos suprascriptus accepisse dixit, sed et alterum tantum numerum solidorum, evictionis nomine et rei quoq. meliorate instructae aedificataeque idem venditor eiusq. heredes emtori heredibusq. eius cogantur inferre* ».

Le parole ch'io ho sottolineato nella seconda vendita danno non poco a pensare. Il venditore e i suoi eredi e successori dovranno, in caso di evizione, pagare al compratore il doppio del prezzo e delle spese fatte pei miglioramenti *iuxta legum ordinem*. Disposizioni di legge v'erano adunque le quali imponevano al venditore di pagare il

[1]) Op. cit., pag. 236, n. 2.
[2]) MARINI, op. cit., n. CXV, pag. 175-177; SPANGENBERG, op. cit., pag. 243-251.
[3]) MARINI, op. cit., n. CXVIII, pag. 79; SPANGENBERG, op. cit., pag. 259-263.

doppio anche dei miglioramenti! Ora quale potè esser mai la legge a cui nel 540, in Ravenna, imperante Giustiniano [1]), le parti si richiamavano?

Che la obbligazione di pagare il doppio dei miglioramenti - assolutamente considerata ed astraendo dalle private pattuizioni - sia in contraddizione con gl'insegnamenti dei giureconsulti, non può mettersi in dubbio. Il maggiore o il minor valore assunto dalla cosa al momento della evizione, scrive Papiniano, non produce alcun effetto sull'ammontare della *poena*, che riman sempre del *duplum*: « *Si totus fundus quem flumen deminuerat evictus sit, iure non deminuetur evictionis obligatio, non magis quam si incuria fundus aut servus traditus deterior factus sit: nam et e contrario non augetur quantitas evictionis, si res melior fuerit effecta* » [2]). Il che, come s'è già notato, è conseguenza del carattere penale insito in quella stipulazione

Ma il documento del 540 - s'è visto - non parla di sola *stipulatio duplae*: accanto all'*actio ex stipulatu* il venditore vi menziona l'*actio ex empto*. E quest'ultima comprendeva nell'*id quod interest*, il valore dei miglioramenti. « *Si controversia* - scrive Alessandro Severo [3]) - *tibi possessionis, quam bona fide te emisse adlegas, ab aliquo movetur, auctori heredive eius denuntia. et si quidem obtinueris, habebis quod emisti. Sin autem evictum erit, a venditrice successoreve eius consequeris, quant tua interest: in quo continentur etiam eorum persecutio, quae in rem emptam a te, ut melior fieret, erogata sunt* ».

La spiegazione del *duplum* di cui in cotesti documenti si ha quindi nella presenza dell'*actio ex empto*, la quale portava che il fondo fosse considerato nella sua condizione di miglioramento. Trattavasi in sostanza di tener conto non già del fondo com'era stato venduto, ma del fondo migliorato che veniva così a formare la base della somma totale cui il venditore era condannato.

Dedotto nella stipulazione, questo doppio finì poi per acquistare il carattere di una vera penalità, e l'uso se ne generalizzò tanto che nei secoli posteriori la clausola del doppio dei miglioramenti divenne normale. I documenti medioevali italiani contengono infatti frequentemente di codeste pattuizioni, con le quali il venditore s'impegnava

[1]) L'atto incomincia appunto con le parole: *Imp. Dño. N. Iustiniano PP. Aug.*

[2]) L. 64 *pr. D. de evict.* 21, 2.

[3]) L. 9 *C. de evict.* 8, 44 (45); cfr. ll. 43, 44, 45 *D. de act. empti* 19, 1.

di pagare il doppio valore della cosa *meliorata* nel caso ch'egli *defensare non potuerit* il compratore [1]). Nè a questo solo limitaronsi le penalità: vi s'aggiunsero multe ed altre pene che dovevano risarcire il danno della lite, e si arrivò persino a convenire il pagamento della pena prima dell'inizio di essa [2]). Ma una clausola relativa espressamente alle spese manca: essa non nacque che in epoca più tarda, quando alla clausola penale si unì la promessa del rifacimento delle spese [3]).

Senonchè, se delle migliorie può aversi in ciò una spiegazione che cosa deve pensarsi del doppio delle spese promesso da Kollouthos?

E innanzi tutto qual'è il significato tecnico dei due termini che nel nostro documento si trovano adoperati? Una differenza precisa e caratteristica tra gli ἀναλώματα e i δαπανήματα non mi sembra che possa con tutta certezza istituirsi. Può forse pensarsi, per l'uso più frequente che del secondo termine si fa in alcune costituzioni imperiali ad indicare le spese giudiziali o processuali [4]), che i δαπανήματα si riferiscano più specialmente a queste ultime, mentre gli ἀναλώματα sarebbero le spese in genere. E sottilizzando potrebbero considerarsi escluse assolutamente le spese pei miglioramenti, che soglionsi indicar piuttosto col termine ἐμπονήματα. Ma contro la prima deduzione potreb-

[1]) Citerò, ad es., tra i più antichi, una vendita dell'anno 878 (Tiraboschi, *Memorie modenesi*, doc. n. 37), ove il venditore dichiara: « *Unde expondeo atque repromitto me ego ragiberto vel meis heredibus tibi raginerii vel ad tuis heredibus ipsa nominata vendicione vobis omni in tempore ad omnem hominem defensare, et quod si menime defensare potuerim aut exinde causare aut removere presumserim nos vel nostris heredibus aut summissa persona nostra, tunc promitto componere ego ragiberto vel meis heredibus vobis raginerio vel ad vestris heredibus duples res meliorates unde agitur in consimili loco* », ed una dell'anno 920 (Tiraboschi, op. cit., doc. n. 78), ove si legge: « *Quod si defendere non potuerimus tunc componamus... dictes res ad pars predicta Ecclesie Sancti Prosperi in dublo in consimile loco sicut diebus illis aput vos meliorata fuerit sup extimacione* ». Cfr. ancora per stipulazioni consimili o del semplice *duplum* senza menzione dei miglioramenti, Tiraboschi, op. cit., doc. n. 13 (a. 812). n. 38 (a. 879), n. 47 (a 887), Muratori, *Ant. it.* II, 181 (vendita dell'a. 929), Muratori, *Antich. estensi*, I, cap. XIV, ed. Nap., pag 151 (composizione giudiziale dell'a. 1001), pag. 195 (composizione dell'a. 1055), ecc. Vedi su tutta la materia Chiovenda, *La condanna nelle spese giudiziali*, pag. 98, n. 89 e segg., donde son tratte la maggior parte delle citazioni.

[2]) V. Chiovenda, op. cit., pag. 99, e i documenti ivi citati in nota.

[3]) Così il Chiovenda, op. cit., pag. 99-100.

[4]) Cfr. ad es. la c. 5 *de fructibus et lit. exp.* 7, 51.

bero addursi tutti i numerosi documenti, in cui con δαπανήματα si designano per lo appunto le spese generiche[1]); contro la seconda, che niuna differenza sostanziale si ha, ad esempio, nel linguaggio romano, tra *impensae* ed *expensae*[2]).

La verità è piuttosto, a mio avviso, codesta: che nel nostro documento non v'ha determinazione di singole specie di spese, ma una clausola generale e larghissima, che tutte indistintamente le abbracci, per modo che nè le spese processuali, nè quelle pei miglioramenti, nè le necessarie, nè le voluttuarie, nè alcun altro disborso fatto dal compratore sulla cosa o in occasione della cosa possa rimaner fuori del computo. È una clausola, insomma, divenuta usuale, che nulla aggiunge di più alla semplice menzione dell'uno o dell'altro termine, e che a sua volta spesso si trova riunita o con la menzione del danno (βλάβη) o con quello della multa (ζημίωμα)[3]).

Ora, a spiegare questa clausola del doppio, non resta a pensarsi se non che la pratica avesse introdotto in Egitto (e forse non in Egitto soltanto) un ulteriore aggravamento della *poena*. E su questo punto, il nostro contratto e gli altri papiri surrichiamati sono, io credo, un eloquente commento d'una costituzione che Giustiniano emanava nell'anno 531.

La separazione tra l'*actio ex stipulatu* e l'*actio empti*, dapprima ben netta, andò col tempo perdendo sempre più d'importanza di mano in mano che il contenuto dell'azione di buona fede si allargava e che con questa potevansi conseguire i medesimi effetti prodotti da quella. La differenza tra l'una e l'altra - osserva acutamente il Girard[4]) - non esiste che allorquando la stipulazione non può essere nè reclamata dal compratore nè sottintesa, il che accade per le cose che non sono preziose o nei paesi in cui la stipulazione del doppio non è in uso. Tutti gli altri elementi finiscono per confondersi tanto, che con

[1]) V. KENYON, op. cit., I, pag. 170, 175, 180, 181, 186, 189, 191.

[2]) Cfr. CHIOVENDA, op. cit., pag. 1, nota 1.

[3]) Vedi ad es. il pap. 113 di KENYON, *Greek Papyri*, I, pag. 202, ove i tre termini si ripetono costantemente: lin. 59, καὶ σύμπαντα [τὰ συμ]βησόμενα ἀναλώματα καὶ δαπανήματα καὶ ζημι[ώματα]; lin. 61, καὶ τῶν ἀναλωμάτων καὶ δαπανημάτων καὶ ζημιωμάτων; lin. 67, καὶ τοῖς ἀναλώμασιν καὶ δαπανήμασιν καὶ ζημιώμασιν. Cfr. ib. pag. 205, lin. 24 e MITTEIS, *Reichsrecht*, pag. 424 (WESSELY, *Wiener Studien* IX, pag. 266): καὶ σύμπαντα τὰ ἀναλώματα καὶ δαπανήματα καὶ ζημιώματα τὰ συμβησόμενα.

[4]) *Manuel*, pag. 546.

l'*actio empti* il compratore riesce a conseguire il doppio del prezzo, come se fosse intervenuta un' apposita *stipulatio*. L'*id quod interest* in sostanza perde quasi il suo primitivo contenuto indeterminato e variabile secondo il danno subìto per la evizione, per acquistarne uno nuovo più certo e fisso, corrispondente al doppio del prezzo.

Ma d'altro canto la stessa elasticità dell'*actio empti* permetteva al compratore di ottenere in taluni casi una somma anche maggiore della misura suddetta. Quand'egli non fu più pago del doppio prezzo e chiese una condanna più grave, l'*actio empti* vi si prestò agevolmente. La pratica venne così accrescendo sempre la misura, e producendo oscillazioni tali nella determinazione della quantità delle somme dovute pel caso di evizione, che numerose controversie si accesero.

La costituzione di Giustiniano emanata per fissare in modo uniforme l'ammontare dell'*id quod interest* dovuto per effetto di conseguenze contrattuali [1]), trova nel caso del risarcimento dovuto per la evizione una delle sue molteplici applicazioni.

Prescrisse l'imperatore (*c. 1 de sent. quae pro eo* 7, 47):

« *Cum pro eo quod interest dubitationes antiquae in infinitum productae sunt, melius nobis visum est huiusmodi prolixitatem prout possibile est in angustum coartare. Sancimus itaque in omnibus casibus, qui certam habent quantitatem vel naturam, veluti in venditionibus et locationibus et omnibus contractibus, hoc quod interest dupli quantitatem minime excedere: in aliis autem casibus, qui incerti esse videntur, iudices, qui causas dirimendas suscipiunt, per suam subtilitatem requirere, ut, quod re vera inducitur damnum, hoc reddatur et non ex quibusdam machinationibus et immodicis perversionibus in circuitus inextricabiles redigatur.....* ».

Non è qui il luogo di ritornare sulle controversie che questa vessata costituzione ha sollevato tra gli interpreti [2]).

[1]) Che la costituzione non si riferisse a risarcimenti per obbligazioni nascenti da delitto è affermato dalla maggioranza degli scrittori. Cfr. VANGEROW, *Pandekten*, III, § 571, nota 4, n. 4.

[2]) Vedi su di essa tra gli altri DONELLO, *Comm. in Cod. ad h. l.*, Opp. IX, pag. 809 sgg.; CUIACIO, *Paratitla in Cod. ad h. l.*, Opp. II, pag. 493 sgg.; *Observ.* l. IX, c. 31, Opp. III, pag. 240 sgg.; *Recit. solemn. in Cod. ad h. l.*, Opp. IX, pag. 1072 sgg.; MEERMANN, *Thesaurus* III, pag. 294 sgg.; GIPHANIUS, *Expl. diff. leg. Cod.* II, pag. 258; OTTO, *Thesaurus* I, pag. 421, V, pag. 646; SINTENIS, *Civilrecht* II, pag. 78; VANGEROW, *Pandekten* III, § 571, pag. 34 sgg.

Certo egli è che con essa l'imperatore volle, tra l'altro, che nelle vendite l'*id quod interest* non superasse mai il doppio del prezzo. Gl'interpreti, invero, nell'illustrare i casi nei quali solevasi verificar quell'accrescimento del *duplum* che la costituzione colpiva, non parlano di spese. Il che s'intende: il divieto non doveva evidentemente giungere fino al punto da escludere che con l'*id quod interest* il compratore richiedesse anche il rimborso delle spese sostenute sia per l'acquisto, sia pel subìto giudizio, sia infine per la conservazione della cosa. Ma esso doveva senza dubbio estendersi a quel *duplum* delle spese, che appunto perchè tale cessava di essere un semplice rimborso ed assumeva il carattere di una seconda *poena*.

Già un temperamento discrezionale il diritto classico doveva aver introdotto per codesti aggravamenti, come dimostra il caso riferito nella l. 43 *in fine D. de act. empti* 19, 1 [1]), dello schiavo evitto dopo che il compratore vi ha speso somme notevoli per istruirlo. Ma in esso non era ancor sorta la regola che i danni-interessi non dovessero sorpassare il doppio. La menzione che si trova nei Digesti, in un frammento di Africano successivo a quello testè citato, di un analogo divieto [2]), è l'effetto di una interpolazione, provocata, come osserva il Girard, dalla stessa costituzione giustinianea [3]).

[1]) ... *De sumptibus vero, quos in erudiendum hominem emptor fecit, videndum est: nam empti iudicium ad eam quoque speciem sufficere existimo: non enim pretium continet tantum, sed omne quod interest emptoris servum non evinci. plane si in tantum pretium excedisse proponas, ut non sit cogitatum a venditore de tanta summa (veluti si ponas agitatorem postea factum vel pantomimum evictum esse eum, qui minimo venit pretio), iniquum videtur in magnam quantitatem obligari venditorem.*

[2]) L. 44: (*cum et forte idem mediocrium facultatium sit: et non ultra duplum periculum subire eum oportet*).

[3]) La interpolazione non fu, prima del Girard, *Manuel*, pag. 546, n. 2 (il quale si limita a darla come probabile), avvertita da altri. Quasi tutti gli interpreti quindi ritengono già esistente nel diritto classico quel divieto. Così, ad esempio, il Cuiacio, *Recit. solemn. in Cod.*, Opp. IX, pag. 1077 scrive, riferendosi alla nostra legge: « Quae lex sequens nominatim ait, venditorem non teneri ultra duplum in id quod interest, ut plane quis ex illo loco possit tentare hanc taxationem Iustiniani non esse novam, cum sit etiam prodita in d. l. » Ed aggiunge, citando le ll. 31 § 20 *D. de aed. ed.* 21, 1 e 2 *D. de evict.* 21, 2, esser ciò conseguenza dell'uso di stipulare il doppio pel caso di evizione: laonde, a suo avviso, Giustiniano non avrebbe fatto altro che estendere la *ratio dupli* a tutti gli altri casi oltre quello della evizione. La consuetudine però di ottenere con l'*actio empti* il *duplum* non è punto una prova che non potesse conseguirsi anche di più: tolta

Ora dall'uso che dovè essere invalso di chiedere con l'*actio empti* il *duplum* anche delle spese e degli accessori del prezzo, è più che legittimo inferire la esistenza dell'uso di stipularlo appunto con la forma della *stipulatio duplae*. E la vendita di Kollouthos potrebbe ben essere l'indice di una siffatta consuetudine, consona a quella tendenza generale di gravar la mano sul venditore responsabile della evizione, cui Giustiniano volle porre un freno.

ROBERTO DE RUGGIERO.

l'affermazione di Africano, l'argomento perde ogni valore. A me la interpolazione pare anzi certa. Il principio della breve legge dimostra che Africano consentiva nel concetto che fosse iniquo obbligare il venditore *in magnam quantitatem*; ma le parole successive *et non ultra duplum* sono del tutto inaspettate. Nè può sfuggire a chi legga serenamente e di seguito le tre leggi 43, 44, 45 come l'inciso *et non ultra - oportet* sia qualcosa che riman quasi distaccato da tutto il contesto.